

CHIARIMENTI IN MATERIA DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

Sono pervenute all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) numerose segnalazioni relative a controversie tra esercenti il servizio di distribuzione ed utenti del servizio medesimo, circa il contenuto del contratto di distribuzione, con particolare riferimento alla previsione di penali a carico dell'utente per prelievi di gas superiori a quanto convenuto, ed alla richiesta da parte dell'esercente di garanzie finanziarie o assicurative.

Anche al fine di rispondere a tali segnalazioni, l'Autorità, con la deliberazione 26 giugno 2002, n. 122/02 (di seguito: deliberazione n. 122/02), ha definito disposizioni urgenti in materia di conferimento della capacità e di erogazione del servizio di distribuzione.

Come è stato anche ribadito nella motivazione della citata delibera, le sopra richiamate controversie non attengono propriamente al profilo dell'accesso al servizio di distribuzione, in quanto l'accesso non può essere rifiutato dall'esercente se non nei casi tassativamente indicati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Le controversie segnalate attengono, piuttosto, al profilo dell'erogazione del servizio. La deliberazione n. 122/02 detta, nelle more dell'adozione di un autonomo provvedimento dell'Autorità in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione, disposizioni transitorie sulle questioni segnalate.

In particolare, in merito alle clausole penali, il comma 19.1 della citata deliberazione:

- a) riconosce all'esercente il servizio di distribuzione a decorrere dall'1 luglio 2002 il potere di “prevedere nelle proprie condizioni generali di contratto, penali relative ai prelievi in eccesso rispetto alla capacità conferita”, limitatamente ai soli punti di riconsegna con prelievo superiore a 200.000 mc/anno;
- b) prevede che, nel caso di mancato accordo sulla quantificazione delle penali, l'esercente richieda il pagamento delle stesse a titolo di conguaglio, successivamente all'adozione da parte dell'Autorità delle disposizioni definitive in materia, contenute nel provvedimento relativo alle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione sopra richiamato.

In merito alle garanzie finanziarie o assicurative, il comma 19.2 della deliberazione 122/02, riconosce all'esercente il servizio di distribuzione il potere di richiederne il rilascio, prevedendo tuttavia un limite massimo di importo, il quale non può essere superiore ad un quarto del valore complessivo del contratto di distribuzione di gas. Il medesimo comma 19.2 precisa, inoltre, che “la garanzia copre anche il pagamento del conguaglio di cui al comma 19.1 e resta vincolata fino ai successivi 60 (sessanta) giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni richiamate nello stesso comma 19.1”.

Con riferimento alla particolare questione se la stipulazione di un contratto di distribuzione sia condizione necessaria per permettere l'accesso all'utente che ne faccia richiesta, si ribadisce che, come sopra ricordato, i motivi di rifiuto di accesso sono tassativamente indicati nell'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00. In altre parole, ove non sussistano detti motivi, l'esercente il servizio è obbligato a permettere l'accesso, conferendo la capacità richiesta. Con il conferimento si instaura il relativo rapporto negoziale, non essendo infatti necessaria la forma scritta per la validità del contratto di distribuzione.

Si ricorda da ultimo che, ai sensi del citato articolo 24, comma 3 del decreto legislativo n. 164/00 il rifiuto all'accesso deve essere adeguatamente motivato e comunicato anche all'Autorità.